



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE
Ufficio III - Relazioni Sindacali

Alle Segreterie Generali/Nazionali delle Organizzazioni Sindacali
del personale non dirigente del Corpo di polizia penitenziaria
Loro sedi

Alle Segreterie Nazionali/Generali delle Organizzazioni Sindacali
dell'Area Negoziale dei Dirigenti di Polizia Penitenziaria
Loro sedi

OGGETTO: Periodo di aspettativa per infermità 18 mesi continuativi e intervallo di tre mesi. Tipologia di assenze computabili nel c.d. servizio attivo per il personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Per opportuna conoscenza, si trasmette la nota GDAP n. 065329.U del 11.2.2026 della Direzione Generale del Personale – Divisione I –Corpo di polizia penitenziaria di questo Dipartimento relativo alla materia indicata nell'oggetto.

Si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Ida Del Grosso



m_dg.GDAP.11/02/2026.0065329.U

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
Divisione I - Corpo di polizia penitenziaria

DIREZIONI GENERALI
LORO SEDI

PROVVEDITORATI REGIONALI
LORO SEDI

UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
*SEGRETERIA GENERALE E DEL
COORDINAMENTO INTERISTITUZIONALE*
SEDE

UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
*UFFICIO VIII - INFORMATICA DIPARTIMENTALE E PROCESSI
ORGANIZZATIVI DELLE RETI, DELLE BANCHE DATI E
DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE*
SEDE

E P.C.

UFFICIO III - RELAZIONI SINDACALI
SEDE

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
E DI COMUNITÀ
ROMA

Oggetto: Periodo di aspettativa per infermità 18 mesi continuativi e intervallo di tre mesi.

Tipologia di assenze computabili nel cd. servizio attivo per il personale del Corpo di polizia penitenziaria.

In riferimento alla copiosa corrispondenza pervenuta a questa Direzione Generale sul tema del c.d. "servizio attivo", con la presente si intende chiarire nel dettaglio quali tipologie di assenze dal servizio possano ricondursi nell'alveo di tale definizione.

La norma di riferimento per il pubblico impiego, di cui all'art. 70 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (*Cumulo di aspettative*), prevede che due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommino tra loro, ai fini della determinazione del limite massimo di diciotto mesi, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

La *ratio* della norma è quella di impedire che il limite massimo di aspettativa di diciotto mesi venga eluso intervallando periodi di inattività ad altro titolo. Si vuole,



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale

Divisione I – Corpo di polizia penitenziaria

pertanto, evitare che un dipendente possa accedere a periodi di aspettativa concatenati senza una effettiva ripresa della prestazione lavorativa.

Al fine di assicurare uniformità di applicazione dell'istituto *de quo* tra tutte le articolazioni centrali e periferiche, si rende necessario perimetrare la nozione di "servizio attivo".

Per "servizio attivo" deve intendersi il periodo in cui il lavoratore risulti effettivamente occupato e svolga un'attività retribuita, implementando il fondo pensionistico con contributi effettivi ai fini del calcolo della pensione. Diversamente, i "contributi figurativi" assicurano la continuità del percorso contributivo, ancorché l'attività lavorativa risulti sospesa, permettendo al lavoratore di non essere penalizzato ai fini del raggiungimento dei requisiti necessari per la pensione.

A tal proposito, indicativa appare la sentenza n.01418/2014, con la quale la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha circostanziato la locuzione "servizio attivo", utilizzata dal legislatore: tale locuzione, che «non si rinviene in altre disposizioni normative (nemmeno in quelle relative ai giorni di permesso ex art. 33 della legge n. 104/1992), deve essere intesa in senso lessicale come **attività di servizio effettivamente prestata mediante reale esplicazione delle mansioni**; invero, il significato letterale della parola "attivo" sottintende la chiara volontà del legislatore di attribuire rilevanza, ai fini dell'interruzione dell'aspettativa, solo a "vere e proprie prestazioni lavorative effettivamente svolte" (Corte dei Conti sent. n. 42 del 24 marzo 1993)».

Dalla disamina del quadro normativo vigente, in un'ottica di semplificazione e di uniformità di applicazione dell'istituto *de quo*, si elencano, di seguito, le assenze che possono essere considerate "servizio attivo" ai fini del calcolo del periodo interruttivo tra diversi periodi di aspettativa:

- congedo ordinario (art. 14 L. n. 395/1990)
- festività soppresse (art. 1 L. n. 937/1977);
- riposi festivi domenicali e infrasettimanali (art. 35 T.U.I.C.S.);
- riposi compensativi di prestazioni straordinarie (art. 11 A.N.Q. Polizia Penitenziaria 5 ottobre 2023);
- astensione obbligatoria per le lavoratrici (congedo di maternità, art. 16 D. lgs. n. 151/2001);
- astensione obbligatoria in caso di adozione e/o affidamento (art. 26 D.lgs n. 151/2001);
- congedo di paternità obbligatorio (art. 27 bis D. lgs. n. 151/2001);
- riposi giornalieri della madre (art. 39 D. Lgs. n. 151/2001);
- riposi giornalieri del padre (art. 40 D. lgs n. 151/2001);



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale

Divisione I – Corpo di polizia penitenziaria

- assenze per presenziare innanzi al consiglio centrale o regionale di disciplina (art. 16 co. 2 D. lgs. 449/1992);
- assenze per terapia salvavita (art. 13 D.P.R. n. 170/2007);
- permessi per le funzioni di amministratore negli enti locali (art. 79 co. 1, 3 e 4 D. lgs. n. 267/2000);
- permessi retribuiti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 47 co. 5 D. lgs. n. 81/2008);
- permessi sindacali retribuiti (art. 32 D.P.R. n. 164/2000 e art. 7 D.P.R. 205/2025);
- distacco sindacale (art. 31 D.P.R. n. 164/2000);
- aspettativa per candidatura a elezioni politiche e amministrative (art. 81 co. 3 L. n. 121/1981);
- aspettativa per mandato parlamentare (art. 88 D.P.R. 361/1957);
- assenza per citazione a testimoniare in procedimenti civili e penali per fatti inerenti il servizio.

Ciò posto, istituti ulteriori rispetto a quelli sopraelencati devono ritenersi esclusi dal novero delle assenze computabili ai fini del "servizio attivo", in mancanza di espresse previsioni di legge che le qualifichino in tal senso.

All'Ufficio del Capo del Dipartimento – Ufficio VIII – Informatica dipartimentale e processi organizzativi delle reti, delle banche dati e dell'intelligenza artificiale si chiede di aggiornare, negli applicativi SIGP1 e GUSWEB, i codici delle assenze computabili nel servizio attivo.

Si confida nella consueta e solerte collaborazione, con preghiera di divulgare la presente a tutte le articolazioni dipendenti.

Il Direttore Generale

Rita Russo

